ANCE | RAGUSA

Prot. n.476/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa,19 Dicembre 2013

Oggetto: **Provvedimenti INAIL concernenti il tasso di premio applicabile per l'anno 2014**

Si fornisce una sintesi dei criteri seguiti dall'Istituto per la determinazione del tasso di premio e delle disposizioni che disciplinano l'eventuale ricorso avverso tali provvedimenti

Ai sensi dell'art. 23 delle "Modalità tariffarie" approvate con Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000, entro il 31 dicembre 2013 l'INAIL deve inviare alle aziende assicurate i provvedimenti recanti la misura del tasso di premio applicabile per l'anno 2014 su ogni posizione assicurativa territoriale (Modello 20SM), con l'indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, nonché dei connessi oneri, del numero dei "lavoratori - anno" e del "tasso specifico aziendale", relativi al triennio 2010-2011-2012 o al minor periodo interessato.
Secondo quanto precisato dalla Direzione Generale dell'INAIL nella nota del 6 giugno 2012 (Cfr. la nostra circolare n. 404 del 12.6.2012), i suddetti provvedimenti vengono trasmessi dall'Istituto esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC).
Si ricorda che il tasso risultante dal Modello 20SM riflette l'eventuale oscillazione del tasso medio di tariffa "per prevenzione infortuni e igiene del lavoro" nei primi due anni dalla data di inizio della attività ovvero "per andamento infortunistico" dopo il primo biennio di attività, a norma, rispettivamente, degli articoli 19-21 e dell'art. 22 delle citate "Modalità tariffarie".
L'oscillazione del tasso medio di tariffa "per andamento infortunistico" (sia in riduzione che in aumento) è applicata dall'INAIL in automatico, sulla base di due indicatori (evidenziati, come già accennato, nel Modello 20SM): il "tasso specifico aziendale" ed i "lavoratori-anno".
In particolare:
· il "tasso specifico aziendale" risulta dal rapporto fra gli oneri sostenuti dall'Istituto e le retribuzioni erogate dall'azienda nei primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione (ovvero del minor periodo, purché non inferiore ad un anno, nell'ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni);
· i "lavoratori anno" sono calcolati rapportando, anno per anno, le retribuzioni soggette a contribuzione alla retribuzione media annua, così determinata:
- se i casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità temporanea sono uguali o superiori a dieci nell'anno, si moltiplica per trecento la retribuzione media giornaliera di tali casi;
- se, invece, i casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità temporanea sono inferiori a dieci nell'anno, si moltiplica per trecento la retribuzione media giornaliera dell'anno stesso relativa al "grande gruppo" di tariffa cui la posizione assicurativa appartiene.

Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
Viale dei Platani, 34/B – 97100 Ragusa Tel. 0932 643570 Fax 0932 643575 CF 80001970880 – info@ance.rg.it
www.ragusa.ance.it

Ai fini della verifica dell'esattezza del tasso di premio notificato, è opportuno controllare se gli eventi lesivi considerati dall'INAIL corrispondono a quelli effettivamente avvenuti (in proposito, si rammenta che il Modello 20SM ne elenca un numero limitato; la lista degli eventuali ulteriori eventi lesivi non indicati nel modulo può comunque essere richiesta alla competente Sede territoriale dell'Istituto).
Si pone, altresì, in rilievo che nel computo degli oneri complessivamente imputabili a ciascuna posizione assicurativa territoriale non rientrano, in forza del combinato disposto dell'art. 22, comma 3, e dell'art. 9 delle "Modalità tariffarie":
· gli oneri attribuibili agli infortuni "in itinere", in quanto già inclusi nei cosiddetti oneri "a caricamento" e, quindi, ripartiti fra tutti i settori in funzione delle retribuzioni;
· gli importi effettivamente recuperati dall'INAIL in via di "surroga" nei confronti dei terzi responsabili dell'evento indennizzato, ovvero in via di "regresso" nei confronti dello stesso datore di lavoro, fino a concorrenza di quanto caricato.
Se dall'esame del Modello 20SM risulta l'addebito di oneri imputabili ad errori dell'Istituto, e da ciò consegue, per le aziende interessate, l'applicazione di un'oscillazione più sfavorevole, sussistono gli estremi per una impugnativa del provvedimento di notifica del tasso, secondo le regole del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314.

L'art. 4 di tale decreto stabilisce che i ricorsi avverso i provvedimenti in oggetto devono essere proposti alla competente Sede territoriale dell'INAIL entro il termine "ordinatorio" di trenta giorni dalla "piena conoscenza" dell'atto impugnato.
Avverso tutti gli altri provvedimenti dell'INAIL in materia tariffaria (e cioè quelli concernenti gli inquadramenti in una delle quattro gestioni tariffarie disposti direttamente dall'INAIL, le classificazioni delle lavorazioni e l'oscillazione del tasso di premio "per prevenzione", di cui all'art. 24 delle "Modalità tariffarie") il ricorso deve essere proposto al Presidente dell'Istituto, per il tramite della Direzione Regionale competente per territorio. In tali ipotesi la decisione del ricorso deve essere comunicata al ricorrente entro centottanta giorni dalla data di presentazione della impugnativa. Nel caso di mancata comunicazione nel predetto termine opera il principio del "silenzio-rigetto" e, quindi, il ricorso si intende respinto. Le decisioni conseguenti al "silenzio-rigetto", ovvero espresse, sono impugnabili solo innanzi alla Autorità giudiziaria.
Si rammenta che, con lettera del 31 ottobre 2007, l'INAIL ha illustrato la nuova procedura per la gestione del contenzioso amministrativo in materia di classificazione tariffaria, segnalando, in particolare, di aver introdotto il tentativo obbligatorio di composizione della controversia, da esperirsi presso le Direzioni regionali dell'Istituto.
Con nota del 17 luglio 2009 (Cfr. la nostra circolare n. 468 su "l'Informazione" n. 30 del 31.07.2009), la Direzione Generale dell'INAIL ha reso noto di aver predisposto un nuovo applicativo che consente, agli utenti registrati nel "Punto Cliente" del portale dell'Istituto, la presentazione on-line dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in tema di classificazione tariffaria.
Con nota del 17 settembre 2001, la Direzione Generale dell'INAIL ha chiarito che la locuzione "piena conoscenza" comporta la necessità di assicurare il diritto alla difesa del datore di lavoro e, pertanto, di procedere alla notifica di provvedimenti completi degli elementi essenziali e adeguatamente motivati.
Nelle more del rilascio dell'apposita applicazione on-line sul portale dell'INAIL, i ricorsi vanno inoltrati mediante posta elettronica certificata (v., al riguardo, il punto 3 della circolare della Direzione Generale dell'Istituto n. 34 del 27 giugno 2013sulla nostra circolare n. 430 del 4.7.2013).

E’ prevista la possibilità per l’azienda di applicare (salvo il caso di presentazione del ricorso oltre il termine sopra evidenziato) il disposto dell’art. 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 338, e cioè di effettuare il pagamento del premio assicurativo in base al tasso in vigore alla data del provvedimento impugnato, ovvero, in caso di prima applicazione delle Tariffe, in base al tasso medio nazionale, salvo conguaglio per l’eventuale differenza fra l’importo versato e quello ancora dovuto ad esito del contenzioso, maggiorato di una somma in ragione d’anno pari al tasso di differimento e dilazione.
Nel ricorso il datore di lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni ed i motivi delle stesse.
La decisione del ricorso deve essere comunicata all’azienda entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell’impugnativa.
Trascorso il suddetto termine senza che sia intervenuta e comunicata al ricorrente alcuna decisione da parte della Sede territoriale dell’INAIL adita, l’impugnativa si intende respinta.
Non sono ammessi ulteriori ricorsi in sede gerarchico-amministrativa.
I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)